

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta dell'8 settembre 2022

11) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORI SCHIONA, CIPRIANI, CORCIONE, SALCE)

Il Consiglio,

letta l'istanza con la quale l'Avv. * chiede al COA di esprimersi, con parere, sui seguenti quesiti:

- i. *Un avvocato che intenda comunicare ad un collega ai sensi dell'art. 45 del CDF di essere stato incaricato da una società di sostituirlo in tutte le pratiche stragiudiziali, senza che la società stessa abbia preventivamente informato di ciò il collega sostituito, deve allegare la copia del mandato ricevuto dalla società o basta la sua semplice informazione di aver ricevuto il mandato?*
- ii. *Il medesimo avvocato che intenda comunicare al collega la sostituzione ai sensi dell'art. 45 del CDF, può sostituirsi alla cliente (società) - che non ne ha fatto richiesta - ed invitare l'avvocato (collega) sostituito a restituire alla cliente (società) tutta la documentazione ai sensi dell'art. 33 del CDF?*
- iii. *Tale richiesta, ove provenga dalla cliente (società), se riferita all'attività stragiudiziale, deve indicare specificamente la documentazione richiesta sia con riferimento all'oggetto e sia con riferimento al periodo? Vale in questo caso la prescrizione di cui all'art. 2961 c.c.?*
- iv. *In assenza di specifica previsione normativa, è legittima la richiesta di restituzione di documenti non originali inviati dalla cliente (società) per via telematica e come tali già in possesso della stessa? In caso affermativo, la restituzione di documenti non originali ricevuti per via telematica può avvenire in formato elettronico?*
- v. *Anche la restituzione dei fascicoli telematici civili relativi ad eventuali giudizi per i quali l'avvocato è stato sostituito può avvenire in formato elettronico?;*

udito il Cons. relatore Schiona,

osserva:

(i) L'art. 45 CDF prevede solo che “Nel caso di sostituzione di un collega per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo difensore deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte”, senza indicare modalità o forme della informativa che il difensore subentrato è comunque tenuto a rendere.

Il Consiglio, in mancanza di previsione normata, ritiene che la comunicazione fatta dal Collega subentrato non debba (di fini disciplinari) essere accompagnata dalla “prova” del nuovo mandato.

Ciò anche a ragione di precedenti rinvenuti, che – pur se non connotati da specificità ed identità rispetto al quesito in esame – forniscono elementi di carattere generale.

Il Cnf e la Corte di Cassazione hanno nel tempo dato al dovere di comunicazione di cui all'art. 45 una elevata valenza disciplinare: infatti tale dovere sussiste anche quando detta comunicazione sia già stata promessa o

fatta dal cliente (cfr. CNF, n. 99/2013); e l'avvocato non è esonerato dal dovere in questione per il semplice fatto che sussiste in capo alla parte assistita l'obbligo di comunicare la revoca dell'incarico al precedente difensore. (cfr. CNF, n. 180/2006).

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19401 resa a Sezioni Unite il 08.09.2009, ha stabilito che *“la conoscenza acquisita o acquisibile indirettamente dal legale sostituito del nome del nuovo legale comunque non esime quest'ultimo dalla comunicazione”*.

La S.C. pone evidenza anche alla mancata previsione normativa in ordine alla “forma” in cui la comunicazione deve essere resa nota, marcando il dovere di renderla a prescindere dalla modalità: per cui appare ragionevole ritenere che la comunicazione possa essere fatta anche verbalmente (quindi senza necessità o obblighi per il subentrato di fornire prova del mandato), in quanto ciò che interessa è *“l'osservanza sostanziale del precetto deontologico rispetto al quale la forma scritta può assumere un carattere di opportunità”*.

Ciò trova il proprio fondamento oltreché su ovvie esigenze pratiche, su un basilare canone di etica professionale che impone rispetto e lealtà verso i colleghi, trasparenza nei comportamenti e condotte sempre ispirate ad un elevato senso di responsabilità nell'esercizio della professione forense.

Infatti sostiene la S.C. che *“la norma in esame non è posta per soddisfare un interesse particolare del legale sostituito, bensì per soddisfare l'interesse dell'intera avvocatura a che ogni suo componente mantenga, nei rapporti con i colleghi, un comportamento improntato al principio di legalità di cui all'art. 45 può essere considerato come una delle espressioni più concrete”*, così dando prevalenza all'obbligo e non alla forma.

(ii) L'art. 33 prevede l'obbligo per l'avvocato revocato di restituire *“...senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice”*.

Ritiene questo Coa che la richiesta pervenuta dal collega subentrato (e non dal cliente) non incida sull'obbligo di cui all'art. 33.

(iii) Sul terzo quesito, composto di due tematiche, il Coa ritiene non sussista, nella ipotesi sottoposta, obbligo, per il cliente che abbia fatto richiesta di restituzione della documentazione affidata all'avvocato sostituito, di specificare *la documentazione richiesta sia con riferimento all'oggetto e sia con riferimento al periodo*. Nella gestione di tale incombenza il Collega sostituito dovrà certamente rispettare i canoni dell'art. 33 del Codice Deontologico, che fa riferimento a *“tutti gli atti e documenti ricevuti dal cliente”*. L'avvocato non deve quindi compromettere in alcun modo, neppure ritardandone le tempistiche, la restituzione degli atti e documenti, e nel caso di incomprensioni in ordine alla documentazione da restituire ritiene il Coa che debba farsi parte diligente per chiarirle con il cliente per non compromettere in alcun modo la fase di resa della documentazione.

Quanto invece al tema dell'indicata prescrizione il Coa ritiene di non poter esprimere parere, trattandosi di valutazioni di puro diritto, in ordine all'applicabilità o meno di norme civilistiche e non già disciplinari.

Quanto agli ultimi due quesiti:

(iv) – (v) L'art. 33 come visto prevede solo l'obbligo di restituzione della documentazione al cliente.

Pertanto questo Consiglio, in assenza di specifica previsione normativa, ritiene che la restituzione della "copia cartacea dei fascicoli telematici civili", che presupporrebbe la stampa dell'intero fascicolo telematico, peraltro di facile accesso per il nuovo difensore nominato, possa avvenire, come per il resto dei documenti non originali, anche in formato elettronico.

I documenti tenuti in originale devono essere restituiti al cliente in forma cartacea.

...OMISSIS...

Il Consigliere Segretario

F.to Avv. Daniela Terreri

Il Presidente

F.to Avv. Giovanni Di Bartolomeo